Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SALVATORE FULVIO SARZANA DI S. IPPOLITO

Seduta del 02/10/2020

FATTO

Il ricorrente si rivolge all'ABF, dopo aver invano proposto reclamo, per lamentare l'usurarietà di un contratto di finanziamento stipulato con la resistente nel 2016, considerando nel calcolo del TEG gli oneri assicurativi relativi alla polizza "Credit Life".
In particolare il ricorrente, tramite il proprio rappresentante volontario, espone quanto segue:

in fatto

- in data 08.09.2016, il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di prestito personale, che prevedeva l'erogazione della somma di euro 10.000,00;
- contestualmente alla stipula del contratto di prestito personale, il ricorrente sottoscriveva, sul medesimo documento contrattuale, una polizza assicurativa abbinata al finanziamento, denominata "Credit Life", "*a copertura dei rischi derivanti da morte, invalidità totale permanente da infortunio, inabilità totale temporanea da infortunio o malattia (per i lavoratori autonomi) o disoccupazione (per i lavoratori dipendenti) e malattia grave (per i non lavoratori)*";
- il premio assicurativo corrispettivo della polizza, pari a euro 828,00 veniva capitalizzato dal finanziatore unitamente a un importo di euro 350,00 a titolo di commissioni di istruttoria e a un importo di euro 180,00 per spese di gestione ed incasso rata;

- il ricorrente si impegnava a rimborsare, in n. 60 rate mensili, un saldo pari a euro 10.828,00, che incorporava anche il premio assicurativo e le commissioni menzionate, unitamente agli interessi corrispettivi sul totale importo finanziato, maturati in applicazione di un piano di ammortamento con rata fissa da euro 250,00;
- il TAN e il TAEG riportati sul documento contrattuale erano indicati, rispettivamente, nella misura del 11,70% e del 14,68%;
- il ricorrente presentava reclamo il 02.11.2019 a mezzo posta elettronica, chiedendo la restituzione di tutti gli interessi pagati e il rimborso delle spese di assistenza legale;

in diritto

- richiama il contenuto dell'art. 1815, secondo comma, c.c., dell'art. 1 d.l. 394/2000 e dell'art. 644 c.p.;
- precisa che, ai fini del calcolo del TEG, le Istruzioni della Banca d'Italia, con riferimento alle utilità da includere nella determinazione del tasso d'interesse usurario, menzionano le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, esclude quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito;
- osserva che, con le Istruzioni del 2009, applicabili al caso di specie, è stato stabilito che "*se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente*", le spese per i premi di tale assicurazione devono essere incluse ai fini della valutazione di usurarietà;
- richiama le sentenze nn. 1070/2014 della Corte di Appello di Milano e 976/2015 del Tribunale di Reggio Emilia, in relazione al fatto che "*il dettato normativo non consente di porre alcuna distinzione tra l'ipotesi in cui la polizza sia obbligatoria e quella in cui sia facoltativa*";
- richiama il principio di diritto espresso dalla sentenza n. 8806/2017 della Corte di Cassazione: "*In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione*";
- osserva, quindi, che al fine di valutare la necessità di inclusione di una polizza assicurativa, sarà sufficiente dimostrare che tale costo accessorio sia stato collocato contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento;
- richiama la decisione n. 6185/2015 del Collegio di Napoli;
- con riguardo al contratto oggetto di ricorso, sottolinea che il ricorrente ha sottoscritto le polizze, aventi natura collettiva, il medesimo giorno e sul medesimo documento che lo impegnava al contratto di prestito personale (richiama, sul tema, la decisione n. 1392/2016 del Collegio di Napoli);
- richiama la decisione n. 250/2018 del Collegio di Coordinamento e ritiene che la polizza "Credit Life" deve ritenersi sostanzialmente intesa "*ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito*";
- evidenzia che: a) la sottoscrizione del modulo di adesione è stata contestuale all'erogazione del prestito; b) la durata del programma assicurativo coincide con la durata del finanziamento; c) la copertura assicurativa, sebbene non preveda un

indennizzo parametrato al debito residuo del finanziamento al momento dell'avveramento del rischio, svolge, comunque, una funzione di protezione, sia pure non totale e non esclusiva del credito, in quanto contempla garanzie destinate "*ad incidere sulla solvibilità del debito finanziato*";

- evidenzia che il premio assicurativo è stato incorporato nel saldo su cui sarebbero poi maturati gli interessi corrispettivi;
- osserva che, procedendo all'inclusione del costo del premio assicurativo in discussione, il TEG del prestito personale risulterebbe pari al 18,72%, superiore al tasso soglia determinato per la categoria e per l'importo dell'operazione nel trimestre di riferimento, pari a 17,23%;
- ritiene che, in applicazione dell'art. 1815, secondo comma, c.c., non sono dovute le somme corrisposte dal ricorrente a titolo di interessi e degli altri oneri strettamente collegati all'erogazione del credito.

L'intermediario rileva quanto segue:

- il contratto è stato sottoscritto in data 28.12.2016 per un importo totale del finanziamento di euro 11.178,00 da rimborsare in n. 60 rate mensili da euro 247,00 ciascuna;
- le parti hanno convenuto un TAN pari a 11,7% e un TAEG pari al 14,68%;
- rileva che il premio assicurativo, riferito all'adesione al pacchetto assicurativo "Credit Life" a protezione del credito è stato escluso dal computo del TAEG in considerazione del carattere facoltativo dell'adesione alle relative polizze;
- individua gli elementi che dimostrano la facoltatività dell'assicurazione: a) il dato testuale (indicazioni contenute nel modulo "Informazioni Europee di Base sul credito ai Consumatori"; indicazioni contenute all'art. 1 delle condizioni generali di contratto"; b) presenza di un modulo contrattuale apposito, separato e autonomo e di un questionario di adeguatezza del prodotto assicurativo; c) il dato contrattuale (diritto di recesso e indicazione dell'aderente quale beneficiario);
- in relazione alla contestazione circa l'usurarietà del TEG applicato al contratto oggetto di ricorso, richiama le Istruzioni emanate nell'agosto 2009 dalla Banca d'Italia, che prevedono che siano incluse nel calcolo del TEG "*le spese per assicurazioni e garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizza per furto o incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte*";
- rileva che, diversamente da quanto richiesto dalle Istruzioni, la <u>polizza, benché contestuale alla stipula, non è finalizzata a garantire il rimborso del credito,</u> in quanto il beneficiario esclusivo della copertura assicurativa "*era solo il ricorrente, il quale avrebbe potuto disporre della somma eventualmente versatagli a titolo di indennizzo a propria assoluta discrezione*";
- richiama le "*risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei TEG ai sensi della legge sull'usura*" fornite nel novembre 2010 dalla Banca d'Italia; in particolare, a fronte della domanda: "*È corretto escludere le polizze assicurative non obbligatorie stipulate contestualmente alla concessione del finanziamento, nei casi in cui il soggetto finanziato sia l'unico beneficiario (es.: polizze sanitarie, incendio e furto, polizze a tutela degli acquisti e prelievi effettuati con carta di credito)?*", la risposta: *"Sì, i contratti assicurativi non obbligatori, che non soddisfano i punti 1. e*

2. di cui sopra, non rilevano ai fini del calcolo del TEG se il soggetto finanziato è l'unico beneficiario della polizza".

- con riguardo alla domanda relativa alle spese legali, rileva che il ricorrente non ha dimostrato "*di aver effettivamente sostenuto alcuna spesa legale*".

Il ricorrente lamenta dunque il superamento del tasso soglia e richiede la restituzione di interessi ed oneri non dovuti.
Il resistente insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato.
Il ricorrente afferma che il finanziamento erogato dall'intermediario sarebbe usurario, in quanto il relativo TEG supererebbe il tasso soglia in vigore al momento della stipula.
Il contratto di finanziamento è stato sottoscritto il giorno 08.09.2016.
In particolare, oggetto di controversia è la necessità o meno di includere nel calcolo del TEG il costo della polizza "Credit Life", pari a euro 828,00.
Si osserva che questo Collegio, nella seduta del 13.07.2020, ha accertato il superamento del tasso soglia in relazione a un contratto che prevedeva la medesima tipologia di polizza (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 15127/2020)
Già in precedenza, seppur in relazione a ricorsi in materia di TAEG, il Collegio di Roma ha affermato che tale tipologia di polizza è diretta a garantire il rimborso del credito (cfr., fra le tante, decisioni n. 11381/2020, n. 5535/2020, 18890/2019).
Includendo nel calcolo del TEG il costo della polizza "Credit Life", il TEG risulta pari al 18,552%, mentre il tasso soglia in vigore nel III trimestre 2016 per la categoria di riferimento era pari al 17,2375%.
Il ricorso può dunque essere accolto nel merito.
Il ricorrente chiede tuttavia anche la somma di euro 250,00, a titolo di rimborso delle spese legali sostenute.
Tale somma è stata chiesta anche in sede di reclamo.
Nulla è stato prodotto riguardo al pagamento della somma e dunque la domanda non può essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il superamento del tasso soglia per l'effetto dispone che l'intermediario restituisca interessi ed oneri percepiti. Respinge nel resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA